



REGOLAMENTO INTERNO

Operazioni effettuate da soggetti che detengano una partecipazione pari almeno al 10 per cento del capitale sociale de I Grandi Viaggi S.p.A., rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato

		PARTE I – Premesse		
01	01	Finalità del Regolamento	pag.	3
01	02	Riferimenti normativi	pag.	3
		PARTE II – Soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione		
02	01	Premessa	pag.	4
1		Soggetti rilevanti	pag.	4
2		Persone strettamente legate ai soggetti rilevanti	pag.	4
		PARTE III – Obblighi di comportamento ed informativi		
03	01	Operazioni oggetto di comunicazione	pag.	5
03	02	Operazioni escluse dagli obblighi di comunicazione	pag.	5
		PARTE IV - Preposto al ricevimento e gestione delle comunicazioni		
04	01	Preposto al ricevimento e gestione delle comunicazioni	pag.	7
04	02	Compiti del preposto	pag.	7
04	03	Notifiche ai soggetti rilevanti ed alle persone strettamente legate ai soggetti rilevanti	pag.	7
04	04	Obblighi di riservatezza e divieti al compimento di operazioni	pag.	8
04	05	Procedure operative	pag.	8
		PARTE V – Termini di invio delle informazioni da parte dei soggetti rilevanti e delle persone loro strettamente legate (diversi dagli azionisti rilevanti) e di pubblicazione delle medesime		
05	01	Obblighi di comunicazione dei Soggetti Rilevanti	pag.	9
05	02	Assolvimento degli obblighi di comunicazione da parte dei soggetti rilevanti	pag.	9
05	03	Assolvimento degli obblighi di comunicazione da parte della Società per conto dei soggetti rilevanti	pag.	9
		PARTE VI - Norme finali		
06	01	Diffusione del Regolamento	pag.	11
06	02	Controllo sul rispetto del Regolamento	pag.	11
06	03	Entrata in vigore		11
06	04	Modifiche ed integrazioni al Regolamento	pag.	11
		Parte VII – Inosservanza delle regole di comportamento		
07	01	Sanzioni	pag.	13
		Allegati		
A		Dichiarazione di accettazione del Regolamento Interno - Internal Dealing partecipazioni superiori al 10%	pag.	15
B		Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da chiunque detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato	pag.	17
C		Conferimento Mandato		19
		Appendice		
		Normativa richiamata	pag.	20

PARTE I - Premesse

01.01 Finalità del Regolamento

Il Regolamento (UE) n. 596/2014, all'articolo 19, paragrafo 1, reca la disciplina relativa agli obblighi di comunicazione delle operazioni effettuate su strumenti finanziari dell'emittente, prevedendo obblighi unicamente nei confronti di manager dell'emittente e relativi soggetti correlati. Le disposizioni del Regolamento (UE) n. 596/2014 non includono nel novero dei soggetti obbligati ad effettuare le comunicazioni in esame gli azionisti che detengono una partecipazione superiore al 10% ed i soggetti che comunque controllano l'emittente, che invece sono contemplati dall'art.114, comma 7, Testo Unico Finanza, e dalle norme regolamentari di Consob.

L'articolo 19, comma 2, Regolamento (UE) n. 596/2014 fa salvo il diritto degli stati membri di prevedere "obblighi di notifica diversi da quelli di cui al presente articolo".

Alla luce di quanto sopra Consob ha ritenuto di mantenere l'obbligo di comunicazione per gli azionisti che detengono una partecipazione superiore al 10% e per i controllanti in quanto la "disapplicazione" dell'articolo 114, comma 7, Testo Unico Finanza, in forza dell'entrata in vigore della normativa Market Abuse, dovrebbe ritenersi limitata alle sole disposizioni incompatibili con la citata normativa e dunque non anche alla previsione di obblighi di comunicazione più estesi contenuti nella normativa primaria e consentiti dalla medesima¹.

La normativa si applica alle **società italiane emittenti azioni negoziate nei mercati regolamentati italiani** o comunitari e agli emittenti azioni quotate in un mercato regolamentato che non abbiano sede in uno stato dell'Unione e che abbiano l'Italia come Stato membro d'origine.

Il presente Regolamento Interno (di seguito il "Regolamento") è volto:

- ad istituire la procedura diretta a individuare i soggetti di I Grandi Viaggi S.p.A. (in breve la "Società") obbligati ad effettuare le comunicazioni di cui all'art. 114, c. 7, Testo Unico Finanza;
- a disciplinare le modalità di comunicazione delle informazioni, nonché le modalità di eventuale gestione da parte della Società delle comunicazioni ricevute e di assolvimento degli obblighi di diffusione gravanti sulla medesima, individuando il soggetto preposto.

E' opportuno precisare che la comunicazione delle operazioni effettuate da persone che detengano una partecipazione pari almeno al 10 per cento del capitale sociale dell'emittente quotato, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato, nonché da persone a loro strettamente legate, non solleva gli stessi **dall'obbligo di rispettare le altre norme di legge e regolamentari in materia, con particolare riferimento all'obbligo di astenersi dall'abuso di informazioni privilegiate.**

01.02 Riferimenti normativi

TUF	<i>Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (Decreto Legislativo 24/2/1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni)</i>
RE	<i>Regolamento recante norme di attuazione del Decreto Legislativo 24/2/1998 n. 58 in materia di emittenti (deliberazione Consob n. 11971 del 14/5/1999 e successive modifiche ed integrazioni).</i>
Reg. 596/2014	<i>Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione.</i>

¹ La normativa regolamentare in materia di obblighi di comunicazione delle operazioni da parte dei soggetti che detengono una partecipazione superiore al 10% è in vigore dal 29 aprile 2017, a seguito dell'entrata in vigore della Delibera Consob n. 19925 del 22 marzo 2017.

PARTE II – Soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione

02.01 **Premessa**

Sono tenuti ad effettuare le comunicazioni di cui all'art. 114, c. 7, Testo Unico Finanza, aventi per oggetto le operazioni sulle azioni o sugli strumenti finanziari ad esse collegati di cui alla Parte III del presente Regolamento (in breve, anche *operazioni*), i *soggetti* che detengano una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118, pari almeno al 10 per cento del capitale sociale dell'emittente quotato, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato, nonché le persone ad essi strettamente legate¹.

1 **Soggetti rilevanti**

Ai sensi dell'art. 152-*sexies*, c. 1, lett.d), Regolamento Emittenti, sono Soggetti Rilevanti, ai fini del presente Regolamento:

chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118, pari almeno al 10 per cento del capitale sociale dell'emittente quotato, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato.

Ai Soggetti Rilevanti come sopra individuati viene comunicata l'avvenuta identificazione e gli obblighi connessi.

2 **Persone strettamente legate ai soggetti rilevanti**

Ai sensi dell'art. 152-*sexies*, c. 1, lett.d), Regolamento Emittenti, per *persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti* si intendono:

- a) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti;
- b) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un soggetto rilevante o una delle persone indicate alla lettera a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- c) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate alla lettera a) ;
- d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera a);
- e) i trust costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera a) .

3 **Responsabilità dei soggetti rilevanti**

Ai sensi della normativa vigente (art. 152-*octies*, comma 6, Regolamento Emittenti) è compito dei Soggetti Rilevanti notificare, per iscritto, alle persone a loro strettamente legate gli obblighi che sono tenute a rispettare come previsti dall'articolo 114, comma 7, Testo Unico Finanza e dal Regolamento Emittenti.

¹ Art. 152-*sexies*, c. 1, RE

PARTE III – Obblighi di comportamento ed informativi

03.01 Operazioni oggetto di comunicazione

Sono oggetto di comunicazione le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni o di strumenti finanziari collegati alle azioni.

Gli strumenti finanziari oggetto di comunicazione sono:

- a) le azioni emesse da I Grandi Viaggi S.p.A., nonché
- b) gli “strumenti finanziari collegati alle azioni”, ossia:
 - 1) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni (*ad es. i warrant*);
 - 2) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse (*ad es. le obbligazioni convertibili*);
 - 3) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati dall'articolo 1, comma 3, del TUF ⁽¹⁾;
 - 4) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni (*ad es. azioni di risparmio convertibili*);
 - 5) le **azioni quotate emesse da società controllate dalla Società** e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da 1) a 4) ad esse collegate;
 - 6) le **azioni non quotate emesse da società controllate rilevanti** e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da 1) a 4) ad esse collegate.

03.02 Operazioni escluse dagli obblighi di comunicazione

Non sono comunicate:

- a) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i ventimila euro entro la fine dell'anno; successivamente ad ogni comunicazione non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori ventimila euro entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;
- b) le operazioni effettuate tra il soggetto rilevante e le persone ad esso strettamente legate;
- c) le operazioni effettuate dallo stesso emittente quotato e da società da esso controllate;
- d) le operazioni effettuate da un ente creditizio o da un'impresa di investimento che concorrano alla costituzione del portafoglio di negoziazione di tale ente o impresa, quale definito dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 86, del regolamento (UE) n. 575/2013, purché il medesimo soggetto:
 - tenga organizzativamente separati dalla tesoreria e dalle strutture che gestiscono le partecipazioni strategiche, le strutture di negoziazione e di *market making*;
 - sia in grado di identificare le azioni detenute ai fini della attività di negoziazione e/o *market making*, mediante modalità che possano essere oggetto di verifica da parte della Consob, ovvero mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato;

⁽¹⁾ Art. 1, comma 3, TUF: Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere f), g), h), i) e j).

Ai sensi dell'art. 1 comma 2:

- contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (equity swaps), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- le combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere.

e, qualora operi in qualità di *market maker*,

- sia autorizzato dallo Stato membro d'origine ai sensi della direttiva 2004/39/CE allo svolgimento dell'attività di *market making*;
- fornisca alla Consob l'accordo di market making con la società di gestione del mercato e/o con l'emittente eventualmente richiesto dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, vigenti nello Stato membro UE dove il *market maker* svolge la propria attività;
- notifichi alla Consob che intende svolgere o svolge attività di *market making* sulle azioni di un emittente azioni quotate, utilizzando il modello TR-2 contenuto nell'Allegato 4; il *market maker* deve altresì notificare senza indugio alla Consob.

PARTE IV – Preposto al ricevimento e gestione delle comunicazioni

04.01 *Preposto al ricevimento e gestione delle comunicazioni*

Il soggetto preposto (il “Preposto”) al ricevimento, gestione e diffusione al mercato delle comunicazioni di cui alla Parte V e Parte VI del Regolamento è la responsabile della funzione Amministrativa (Dott.ssa Liliana M. Capanni), ottenendo dalla medesima l'accettazione scritta della nomina e del Regolamento. Il soggetto sostituto del Preposto (il “Sostituto”) viene individuato nel Responsabile della funzione Segreteria Societaria (Dott.ssa Corinne Clementi).

04.02 *Compiti del Preposto*

Sono compiti del Preposto:

- a) monitorare le disposizioni normative e regolamentari in materia di comunicazioni *internal dealing*, al fine del tempestivo allineamento delle procedure in essere;
- b) predisporre ed aggiornare, con il supporto dei funzionari dell'ufficio del personale per i soggetti dipendenti, l'elenco nominativo dei *soggetti rilevanti*;
- c) accertarsi che i *soggetti rilevanti* abbiano ricevuto copia del Regolamento (e delle eventuali successive modifiche e/o integrazioni) e che abbiano sottoscritto apposita dichiarazione attestante l'impegno sugli stessi gravante di comunicare alle *persone a loro strettamente legate* gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 19, Reg. 596/2014 e dell'114, comma 7 Testo Unico Finanza;
- d) fornire assistenza ai *soggetti rilevanti* per l'espletamento degli obblighi di comunicazione;
- e) provvedere al tempestivo ricevimento delle comunicazioni;
- f) inviare alla Consob, nei termini e nei modi previsti dalla normativa, le comunicazioni ricevute dai *soggetti rilevanti*;
- g) provvedere alla pubblicazione, nei termini e nei modi previsti dalla normativa, delle comunicazioni ricevute dai *soggetti*;
- h) curare la conservazione delle comunicazioni pervenute, di quelle inviate alla Consob e di quelle pubblicate, assicurando che alle stesse abbiano accesso solo le persone autorizzate dalla Società;
- i) curare la conservazione degli eventuali accordi sottoscritti con i *soggetti rilevanti* per l'invio alla Consob e/o la pubblicazione, a cura della Società per conto dei *soggetti rilevanti*, delle comunicazioni, nonché di tutta l'ulteriore documentazione inviata/ricevuta ai/dai *soggetti rilevanti* in relazione al presente Regolamento e sue procedure di attuazione;
- j) segnalare alla Società le variazioni intervenute nella normativa che possano rendere necessarie o opportune modifiche del presente Regolamento;
- k) coordinarsi con la funzione incaricata dell'aggiornamento dell'eventuale sito intranet affinché risulti pubblicato il Regolamento, nell'ultima versione vigente;
- l) ottenere, se necessario, il consenso al trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa in materia di privacy.

Il Preposto non potrà essere ritenuto responsabile degli inadempimenti agli obblighi di informativa posti a carico della Società derivanti da omessa, non corretta o ritardata comunicazione dal parte dei *soggetti rilevanti* o delle *persone loro strettamente legate*.

04.03 *Notifiche ai soggetti rilevanti ed alle persone strettamente legate ai soggetti rilevanti*

Il Preposto predisporre ed invia ai soggetti rilevanti notifica scritta contenente indicazione degli obblighi loro spettanti ai sensi della normativa vigente (allegato A).

I soggetti rilevanti notificano per iscritto alle persone a loro strettamente associate gli obblighi loro spettanti ai sensi della normativa vigente e conservano copia della notifica.

I soggetti rilevanti inviano al Preposto copia delle notifiche inviate ai sensi del presente paragrafo.

04.04 Obblighi di riservatezza e divieti al compimento di operazioni

Il Preposto ed il Sostituto sono tenuti a mantenere la massima riservatezza in merito alle comunicazioni ricevute, trattando le medesime quali Informazioni Privilegiate fino alla loro diffusione al mercato, con assoluto divieto di:

- **comunicare o diffondere** con qualsiasi mezzo le informazioni sulle *operazioni*, che non abbiano già formato oggetto di diffusione al pubblico, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento;
- **compiere** direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, operazioni di acquisto, vendita o qualunque altra operazione sugli strumenti finanziari cui le Informazioni Privilegiate si riferiscono;
- **utilizzare** direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, le Informazioni Privilegiate per raccomandare o indurre altri, ad acquistare, vendere o compiere qualunque altra operazione sugli strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono.

Quanto precede, nel rispetto della vigente normativa in materia di “abuso di informazioni privilegiate” di cui al Titolo I-*bis* del Testo Unico Finanza ⁽¹⁾.

Il Preposto (e il Sostituto) devono adottare le procedure necessarie a garantire che tutte le informazioni e la documentazione (sia su supporto cartaceo che informatico) dagli stessi trattata e/o ricevuta inerente alle comunicazioni *internal dealing*, non sia accessibile a soggetti non autorizzati.

04.05 Procedure operative

Le attività di competenza del Preposto saranno regolate da specifiche Procedure che saranno predisposte ed approvate a cura del Presidente.

⁽¹⁾ Vedasi il Regolamento interno in materia di trattamento delle Informazioni Privilegiate.

PARTE V – Termini di invio delle informazioni da parte dei soggetti rilevanti e delle persone loro strettamente legate e di pubblicazione delle medesime

05.01 Obblighi di comunicazione dei Soggetti Rilevanti

I soggetti rilevanti, anche per conto delle persone strettamente legate devono comunicare alla Consob e al pubblico le operazioni poste in essere dagli stessi e dalle persone strettamente legate, secondo le modalità e le tempiste previste dall'art. 114, comma 7, Testo Unico Finanza, dagli artt. 152-*sexies* e seguenti del Regolamento Emittenti e dalla normativa di volta in volta vigente.

In particolare, ai sensi dell'art. 152-*octies*, Regolamento Emittenti, i soggetti rilevanti devono comunicare alla Consob e pubblicare le operazioni, **entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata effettuata l'operazione.**

Gli obblighi previsti dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico, **non si applicano qualora i soggetti rilevanti o le persone strettamente legate ad essi siano tenuti a notificare le operazioni effettuate ai sensi dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014.**

05.02 Assolvimento degli obblighi di comunicazione da parte dei soggetti rilevanti

La comunicazione delle operazioni deve essere effettuata da ciascun soggetto rilevante, nei termini di cui all'articolo 05.01. che precede, mediante la trasmissione del modello di cui all' Allegato B, debitamente compilato e sottoscritto:

- a CONSOB tramite telefax al numero 06.84.77.757 ovvero Via PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it o altre modalità stabilite dalla Consob con successiva disposizione che sarà portata a conoscenza del pubblico anche tramite inserimento sul proprio sito internet:
- a due agenzie di stampa.

Fermo restando quanto precede, i soggetti rilevanti possono avvalersi della Società per l'effettuazione delle comunicazioni relative alle operazioni conferendo apposito mandato conforme al modello allegato al presente Codice (Allegato C) da inviare al Soggetto Preposto debitamente compilato e sottoscritto.

La Società non potrà essere ritenuta responsabile degli inadempimenti agli obblighi di informativa posti a carico della stessa derivanti da omessa, non corretta o ritardata comunicazione da parte dei *Soggetti Rilevanti* e delle persone loro strettamente associate.

05.03 Assolvimento degli obblighi di comunicazione da parte della Società per conto dei soggetti rilevanti

In caso di accordo tra il soggetto rilevante e la società emittente, le comunicazioni potranno essere trasmesse alla Consob e al pubblico direttamente dalla società emittente, purché la stessa riceva il modello di cui all'Allegato B debitamente compilato e sottoscritto entro i termini previsti.

In particolare, i soggetti rilevanti sono tenuti a comunicare al Soggetto Preposto tutte le operazioni, qualunque ne sia l'ammontare, compiute da loro stessi e/o dalle persone strettamente legate ai soggetti rilevanti, senza indugio e comunque non oltre il quinto Giorno Lavorativo del mese successivo alla data di effettuazione delle operazioni utilizzando l'Allegato B debitamente compilato e sottoscritto via posta elettronica al Preposto.

I soggetti rilevanti sono tenuti ad anticipare telefonicamente al Soggetto Preposto, anche per conto delle persone strettamente legate ai soggetti rilevanti, l'invio della suddetta comunicazione e ad accertarsi dell'effettivo ricevimento della comunicazione medesima da parte del Soggetto Preposto.

La Società pubblica le informazioni ricevute con le comunicazioni pervenute **entro 15 giorni del mese successivo nel quale è stata effettuata l'operazione.**

La pubblicazione delle informazioni da parte della Società deve avvenire mediante:

- a) diffusione del modello mediante sistema di diffusione delle informazioni regolamentate cui la Società aderisce;
- b) stoccaggio del modello tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato prescelto (con tale adempimento si intende assolto l'obbligo nei confronti di Consob);
- c) pubblicazione sul sito internet.

A tal fine, la Società utilizza il sistema di diffusione e stoccaggio delle informazioni regolamentate cui ha aderito, assolvendo in tal modo agli obblighi informativi nei confronti del pubblico e nei confronti di Consob.

La Società non potrà essere ritenuta responsabile degli inadempimenti agli obblighi di informativa posti a carico della stessa derivanti da omessa, non corretta o ritardata comunicazione da parte dei *Soggetti Rilevanti* e delle persone loro strettamente associate.

PARTE VI – Norme finali

06.01 *Diffusione del Regolamento*

Il presente Regolamento sarà portato a conoscenza di tutti i destinatari a cura del **Preposto**.

06.02 *Controllo sul rispetto del Regolamento*

L'attività di vigilanza sulla corretta applicazione del presente Regolamento è rimessa al Comitato per il Controllo Interno.

Tutti i destinatari sono tenuti a fornire al Presidente del Comitato per il Controllo Interno e Rischi la massima collaborazione, agevolando le verifiche e fornendo le informazioni richieste. I destinatari sono altresì tenuti a segnalare al Presidente del Comitato per il Controllo Interno e Rischi eventuali violazioni del Regolamento di cui siano venuti a conoscenza ed a cooperare alle eventuali indagini svolte in relazione alle violazioni, mantenendo il più stretto riserbo al riguardo.

06.03 *Entrata in vigore*

Il Regolamento entra in vigore per le operazioni effettuate a partire dal **13 settembre 2017**.

06.04. *Modifiche e integrazioni del Regolamento*

Le eventuali modifiche e/o integrazioni del Regolamento dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione, fatte salve le modifiche di mero adeguamento a variazioni della normativa di legge e regolamentare, che potranno essere apportate dal Presidente, il quale ne dovrà dare informativa al Consiglio di Amministrazione nel corso della prima riunione successiva.

Il testo aggiornato del Regolamento dovrà essere portato a conoscenza di tutti i destinatari, ai sensi del punto 06.01.

PARTE VII – Inosservanza delle regole di comportamento

07.01 Sanzioni

Ai sensi dell'art. 193 TUF, salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 114, TUF per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni attuative, si applicano le seguenti misure e sanzioni amministrative:

- a) una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della stessa;
- b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;
- c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro dieci milioni, o se superiore fino al cinque per cento del fatturato complessivo annuo.

Se le comunicazioni indicate sopra sono dovute da una persona fisica, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione si applicano nei confronti di quest'ultima, salvo che ricorra la causa di esenzione prevista dall'articolo 114, comma 10, TUF le seguenti misure e sanzioni amministrative:

- a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa;
- b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;
- c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro due milioni.

Per le violazioni indicate sopra, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare dette violazioni da parte della persona giuridica si applicano, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a), TUF le sanzioni amministrative previste sono:

- a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa;
- b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;
- c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro due milioni.

APPENDICE

ALLEGATI
Allegato A al Regolamento
Dichiarazione di accettazione del Regolamento Interno - Internal Dealing partecipazioni superiori al 10%

Il _____ sottoscritto/a _____, nato/a
 a _____ il _____, residente in
 _____, con codice fiscale _____, nella
 qualità _____ di

- _____
- _____
- preso atto di essere un Soggetto Rilevante di cui all'art. 2 del Regolamento;
 - attestando di avere ricevuto copia del Regolamento e di averne letto e compreso le disposizioni;
 - consapevole degli obblighi giuridici posti a suo carico dalla vigente normativa e dal Regolamento e delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi medesimi;

tutto ciò premesso

- dichiara di aver ricevuto il Regolamento predisposto dalla Società e di aver preso atto delle disposizioni contenute nello stesso;
- dichiara di impegnarsi con la massima diligenza all'osservanza scrupolosa delle disposizioni contenute nel suindicato Regolamento e a renderle note alle Persone strettamente associate, a esso riconducibili nei termini di cui al Regolamento stesso;
- indica i seguenti recapiti personali:
 n. tel. _____
 n. fax _____
 indirizzo e-mail _____
- indica i seguenti nominativi delle Persone strettamente associate a esso riconducibili (come definite all'art. 2 del Regolamento), alle quali si impegna a notificare per iscritto gli obblighi loro spettanti ai sensi della vigente normativa e del Regolamento e di conservare copia della notifica:

Cognome e nome/ Denominazione sociale (*)	Luogo e data di nascita/ Indirizzo della sede sociale(*)	Codice fiscale	Tipo di legame



APPENDICE

(*) Per le persone giuridiche.
 si impegna a comunicare alla Società ogni eventuale mutamento relativo alle Persone strettamente associate;
 dichiara di aver preso atto dell’informativa** resa da codesta Società circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati contenuti dalla presente dichiarazione, con la firma della medesima esprimo, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/2003 (“Codice della Privacy”) il consenso al trattamento di tutti i dati personali contenuti nella presente che codesta società effettuerà in modo cartaceo ed elettronico per l’informativa sulle operazioni *internal dealing*.

Luogo / Data
 _____ / _____

 (Firma)

APPENDICE**ALLEGATO B**
MODELLO DI NOTIFICA E DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DA CHIUNQUE DETIENE AZIONI IN MISURA ALMENO PARI AL 10 PER CENTO DEL CAPITALE SOCIALE, NONCHÉ OGNI ALTRO SOGGETTO CHE CONTROLLA L'EMITTENTE QUOTATO

1	Dati relativi al soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento o che controlla l'emittente quotato o alla persona strettamente legata	
a) ¹	Nome	<i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome: <i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione
2	Motivo della notifica	
a)	Motivo della notifica	<i>Soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento dell'emittente quotato:</i> <input type="checkbox"/> <i>Soggetto che controlla l'emittente quotato</i> <input type="checkbox"/> <i>Soggetto strettamente legato</i> <input type="checkbox"/> Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a: <i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome: <i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione:
b) ²	Notifica iniziale/modifica	Notifica iniziale: <input type="checkbox"/> Modifica della precedente notifica <input type="checkbox"/> Motivo della modifica: :
3	Dati relativi all'emittente	
a) ³	Nome	
b) ⁴	LEI	
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento	

¹Dati relativi al soggetto che effettua l'operazione.

Per le persone fisiche: nome e cognome.

Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.

² Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.³ Nome completo dell'entità.⁴ Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.

APPENDICE

	Codice di identificazione		
b)	Natura dell'operazione ⁵		
c)	Prezzo/i e volume/i ⁶	Prezzo/i	Volume/i
d)	Data dell'operazione ⁷		
e)	Luogo dell'operazione	Nome della sede di negoziazione: Codice di identificazione: «Al di fuori di una sede di negoziazione»: <input type="checkbox"/>	

⁵ Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio

⁶ Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in forma aggregata il volume complessivo e il prezzo medio ponderato di dette operazioni.

⁷ Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.

APPENDICE

Allegato C - CONFERIMENTO MANDATO

Spett. I GRANDI VIAGGI S.p.A.

Io sottoscritto _____ nato/a a _____ il _____,
residente in _____, C.F. _____ in qualità di
Soggetto Rilevante ai sensi del Regolamento Interno per le operazioni effettuate dai soggetti rilevanti che
detengono una partecipazione superiore al 10 per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di
voto adottata da I GRANDI VIAGGI S.p.A.

CONFERISCO

- a I GRANDI VIAGGI S.p.A. l'incarico di effettuare, per mio conto o per conto delle persone strettamente legate ai al sottoscritto, le comunicazioni obbligatorie alla Consob delle Operazioni con le modalità e nei termini di cui al Regolamento .

A tal fine mi impegno a comunicare alla Società, in persona del Soggetto Preposto, ogni Operazioni, di qualunque importo, compiuta da me stesso (o per mio conto) e dalle Persone a me Strettamente Legate (o per loro conto) **senza indugio e comunque non oltre il quinto giorno del mese successivo dalla data di effettuazione delle Operazioni**, con le modalità e nei termini di cui al Regolamento, a pena di irricevibilità della comunicazione con conseguente esonero della Società da ogni e qualunque responsabilità e obbligo di comunicazione alla Consob e al pubblico.

APPENDICE

APPENDICE NORMATIVA

REGOLAMENTO (UE) N. 596/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione.

Articolo 19 - Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione

1. *Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, nonché le persone a loro strettamente associate, notificano all'emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all'autorità competente di cui al paragrafo 2, secondo comma:*

a) per quanto riguarda gli emittenti, tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le quote o i titoli di credito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;

b) per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissione, tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le quote di emissioni, i prodotti oggetto d'asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati.

Tali notifiche sono effettuate tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dopo la data dell'operazione.

Il primo comma si applica qualora l'ammontare complessivo delle operazioni abbia raggiunto la soglia stabilita al paragrafo 8 o al paragrafo 9, se del caso, nell'arco di un anno civile.

2. *Ai fini del paragrafo 1 e fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere obblighi di notifica diversi da quelli di cui al presente articolo, tutte le operazioni effettuate per conto proprio dalle persone di cui al paragrafo 1 sono notificate da tali persone alle autorità competenti.*

Le norme applicabili alle notifiche cui le persone di cui al paragrafo 1 devono attenersi sono quelle vigenti nello Stato membro in cui l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni è registrato. La notifica è effettuata entro tre giorni lavorativi dalla data dell'operazione all'autorità competente dello Stato membro interessato. Qualora l'emittente non sia registrato in uno Stato membro, la notifica è inviata all'autorità competente dello Stato membro d'origine conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2004/109/CE o, in sua assenza, all'autorità competente della sede di negoziazione.

3. *L'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni provvede affinché le informazioni notificate ai sensi del paragrafo 1 siano comunicate al pubblico tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dall'operazione in modo tale da consentire un rapido accesso a tali informazioni su base non discriminatoria, conformemente alle norme tecniche di attuazione di cui all'articolo 17, paragrafo 10, lettera a).*

L'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni utilizza i mezzi di informazione che possono ragionevolmente garantire un'effettiva diffusione delle informazioni al pubblico in tutta l'Unione e, se del caso, si avvale del meccanismo ufficialmente stabilito di cui all'articolo 21 della direttiva 2004/109/CE.

In alternativa, il diritto nazionale può prevedere che un'autorità competente possa diffondere al pubblico le informazioni.

4. *Il presente articolo si applica agli emittenti che:*

a) hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato; o

b) nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o un OTF, hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o hanno chiesto l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF.

5. *Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni notificano per iscritto alle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione gli obblighi loro spettanti ai sensi del presente articolo. Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni redigono un elenco di tutti coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e delle persone a loro strettamente associate.*

Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notificano per iscritto alle persone a loro strettamente associate gli obblighi loro spettanti ai sensi del presente articolo e conservano copia della notifica.

APPENDICE

6. Una notifica delle operazioni di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni seguenti:

- a) il nome della persona;
- b) il motivo della notifica;
- c) la denominazione dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni interessato;
- d) la descrizione e l'identificativo dello strumento finanziario;
- e) la natura dell'operazione o delle operazioni (ad esempio, acquisto o cessione), indicando se sono legate all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni oppure agli esempi specifici di cui al paragrafo 7;
- f) la data e il luogo dell'operazione o delle operazioni; nonché
- g) il prezzo e il volume dell'operazione o delle operazioni. Nel caso di una cessione in garanzia le cui modalità prevedono una variazione del valore, tale variazione dovrebbe essere resa pubblica unitamente al valore alla data della cessione in garanzia.

7. Ai fini del paragrafo 1, le operazioni che devono essere notificate comprendono altresì:

- a) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente collegata, di cui al paragrafo 1;
- b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in cui:

i) il contraente dell'assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1; IT 12.6.2014 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 173/39

(1) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e

iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Ai fini della lettera a), non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.

Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente paragrafo, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.

8. Il paragrafo 1 si applica a tutte le operazioni successive una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di 5 000 EUR nell'arco di un anno civile. La soglia di 5 000 EUR è calcolata sommando senza compensazione tutte le operazioni di cui al paragrafo 1.

9. Un'autorità competente può decidere di aumentare la soglia di cui al paragrafo 8 a 20 000 EUR e informa l'ESMA della sua decisione di adottare una soglia superiore, nonché della relativa motivazione con specifico riferimento alle condizioni di mercato, prima della sua applicazione. L'ESMA pubblica sul suo sito Internet l'elenco dei valori soglia vigenti a norma del presente articolo e le motivazioni adottate dalle autorità competenti per giustificare tali valori soglia.

10. Il presente articolo si applica a operazioni effettuate da coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso ogni piattaforma d'asta, commissario d'asta e sorvegliante d'asta interessati dalle aste tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 e alle persone a loro strettamente associate, nella misura in cui le loro operazioni riguardano quote di emissione e loro derivati nonché prodotti correlati messi all'asta. Tali persone devono notificare le loro operazioni alle piattaforme d'asta, ai commissari d'asta e al sorvegliante d'asta, a seconda dei casi, e alle autorità competenti qualora siano registrati la piattaforma d'asta, il banditore o il sorvegliante d'asta, a seconda dei casi. L'informazione notificata è resa pubblica dalle

APPENDICE

piattaforme d'asta, dai commissari d'asta, dal sorvegliante d'asta o dall'autorità competente ai sensi del paragrafo 3.

11. Fatti salvi gli articoli 14 e 15, una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente non effettua operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative alle quote o ai titoli di credito di tale emittente, o a strumenti derivati o ad altri strumenti finanziari a essi collegati, durante un periodo di chiusura di 30 giorni di calendario prima dell'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che il relativo emittente è tenuto a rendere pubblici secondo:

a) le regole della sede di negoziazione nella quale le azioni dell'emittente sono ammesse alla negoziazione; o

b) il diritto nazionale.

12. Fatti salvi gli articoli 14 e 15, un emittente può consentire a una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione di negoziare per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un periodo di chiusura di cui al paragrafo 11:

a) in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni; o

b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni.

13. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 riguardo alla definizione delle circostanze nelle quali l'emittente può consentire la negoziazione durante un periodo di chiusura di cui al paragrafo 12, comprese le circostanze da considerarsi eccezionali e i tipi di operazioni che giustificerebbero il permesso di negoziare.

14. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 riguardo alla definizione dei tipi di operazioni che farebbero sorgere l'obbligo di cui al paragrafo 1.

15. Al fine di assicurare un'applicazione uniforme del paragrafo 1, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione concernenti il formato e il modello con cui sono notificate e rese pubbliche le informazioni di cui al paragrafo 1.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate indicate al comma 1 e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente quotato, chiunque detenga azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato, devono comunicare alla Consob e al pubblico le operazioni, aventi ad oggetto azioni emesse dall'emittente o altri strumenti finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per interposta persona. Tale comunicazione deve essere effettuata anche dal coniuge non separato legalmente, dai figli, anche del coniuge, a carico, nonché dai genitori, i parenti e gli affini conviventi dei soggetti sopra indicati, nonché negli altri casi individuati dalla Consob con regolamento, in attuazione della direttiva 2004/72/CE della Commissione, del 29 aprile 2004. La Consob individua con lo stesso regolamento le operazioni, le modalità e i termini delle comunicazioni, le modalità e i termini di diffusione al pubblico delle informazioni, nonché i casi in cui detti obblighi si applicano anche con riferimento alle società in rapporto di controllo con l'emittente nonché ad ogni altro ente nel quale i soggetti sopra indicati svolgono le funzioni previste dal primo periodo del presente comma.

Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti - Adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato e integrato.

APPENDICE

Sezione II

Operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate ad essi

Art. 152-sexies (Definizioni)

1. Nella presente Sezione si intendono per:

a) "emittente quotato": le società indicate nell'articolo 152-septies, comma 1, del presente regolamento;

b) "strumenti finanziari collegati alle azioni":

b.1) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni;

b.2) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse;

b.3) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati dall'articolo 1, comma 3, del Testo unico;

b.4) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni;

c) "soggetti rilevanti": chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118, pari almeno al 10 per cento del capitale sociale dell'emittente quotato, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato;

d) "persone strettamente legate ai soggetti rilevanti":

d.1) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti;

d.2) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un soggetto rilevante o una delle persone indicate alla lettera d.1) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;

d.3) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate alla lettera d.1);

d.4) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera d.1) ;

d.5) i trust costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera d.1) .

Art. 152-septies (Ambito di applicazione)

1. Gli obblighi previsti nei confronti dei soggetti rilevanti dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico si applicano:

a) alle società italiane emittenti azioni negoziate nei mercati regolamentati italiani o comunitari;

b) agli emittenti azioni quotate in un mercato regolamentato che non abbiano sede in uno stato dell'Unione e che abbiano l'Italia come Stato membro d'origine.

2. Gli obblighi previsti nei confronti dei soggetti rilevanti dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico si applicano alle operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni o di strumenti finanziari collegati alle azioni.

3. Non sono comunicate:

a) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i ventimila euro entro la fine dell'anno; successivamente ad ogni comunicazione non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori ventimila euro entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;

b) le operazioni effettuate tra il soggetto rilevante e le persone ad esso strettamente legate;

c) le operazioni effettuate dallo stesso emittente quotato e da società da esso controllate;

d) le operazioni effettuate da un ente creditizio o da un'impresa di investimento che concorrano alla costituzione del portafoglio di negoziazione di tale ente o impresa, quale definito dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 86, del regolamento (UE) n. 575/2013, purché il medesimo soggetto:

- tenga organizzativamente separati dalla tesoreria e dalle strutture che gestiscono le partecipazioni strategiche, le strutture di negoziazione e di market making;

- sia in grado di identificare le azioni detenute ai fini della attività di negoziazione e/o market making, mediante modalità che possano essere oggetto di verifica da parte della Consob, ovvero mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato;

e, qualora operi in qualità di market maker,

- sia autorizzato dallo Stato membro d'origine ai sensi della direttiva 2004/39/CE allo svolgimento dell'attività di market making;

- fornisca alla Consob l'accordo di market making con la società di gestione del mercato e/o con l'emittente eventualmente richiesto dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, vigenti nello Stato membro UE dove il market maker svolge la propria attività;

- notifichi alla Consob che intende svolgere o svolge attività di market making sulle azioni di un emittente azioni quotate, utilizzando il modello TR-2 contenuto nell'Allegato 4; il market maker deve altresì notificare senza indugio alla Consob la cessazione dell'attività di market making sulle medesime azioni.

4. Gli obblighi previsti dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico, non si applicano qualora i soggetti rilevanti o le persone strettamente legate ad essi siano tenuti a notificare le operazioni effettuate ai sensi dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014.

APPENDICE

Art. 152-octies (Modalità e tempi della comunicazione alla Consob e al pubblico)

1. *I soggetti rilevanti comunicano alla Consob e pubblicano le operazioni sulle azioni e sugli strumenti finanziari collegati, compiute da loro stessi e dalle persone strettamente legate, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.*
2. *La comunicazione al pubblico prevista dal comma 1 può essere effettuata, per conto dei soggetti rilevanti ivi indicati, dall'emittente quotato, a condizione che, previo accordo, tali soggetti rilevanti inviino le informazioni indicate al comma 1 all'emittente quotato, nei termini ivi indicati. In tal caso l'emittente quotato pubblica le informazioni entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni dai predetti soggetti rilevanti.*
3. *La comunicazione alla Consob prevista dal comma 1 può essere effettuata, per conto di tutti i soggetti rilevanti, dall'emittente quotato entro i termini indicati dal comma 2.*
4. *Le comunicazioni sono effettuate secondo le modalità indicate nell'Allegato 6.*
5. *Gli emittenti quotati devono individuare il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni previste dal presente Titolo.*
6. *I soggetti rilevanti rendono nota alle persone strettamente legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico.*